

Legge regionale 19 maggio 1982 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 7

(1)

Al personale delle Camere di commercio si applicano, altresì, gli articoli 93 e 94 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Nei confronti dello stesso personale non trovano, invece, applicazione gli articoli 112 e 121 della legge regionale medesima.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.